

Sent. n. 30/2024 pubbl. il 12/03/2024

Rep. n. 32/2024 del 12/03/2024

R. STR. D. N. 10/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice  
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 233-1/ dell'anno 2023 del Ruolo  
Generale dei Procedimenti unitari proposto

da

MASCIA MARIA RITA (avv. GIOVANNI ANTONIO RIZZO  
Piazzale Ungheria Palermo ) per procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**OGGETTO:** ristrutturazione dei debiti del consumatore

\*\*\*

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del  
consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da MASCIA  
MARIA RITA in data 20.11.2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,  
posto che il centro degli interessi principali del debitore – da  
presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione  
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal  
Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott.ssa

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*



Francesca Gagliano, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 6.12.2023, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;

osservato che l'INPS ha depositato una nota in data 20.12.2023 opponendosi all'omologa;

dato atto che, con nota depositata il 28.12.2023 l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che è pervenuta un'osservazione da parte dell'INPS, creditore ipotecario della procedura;

sentiti l'opponente ed il debitore all'udienza del 15.2.2024;

rilevato che il ricorrente ha presentato una situazione debitoria di complessivi euro 461.770,7 di cui euro

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*



454.732,23 del creditore ipotecario;

considerato che il ricorrente nel proprio piano ha previsto la corresponsione, in un arco temporale di 10 anni, la corresponsione di una quota del TFS di euro 28.600,00 e di una rata di euro 1114,29, al fine di soddisfare i creditori nei seguenti termini,:

-100% per il credito prededucibile dell'OCC e per le spese del legale;

-34,29% del credito per l'ipotecario INPS;

- 20% dei creditori chirografari;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII, tenuto conto che il creditore INPS sarà soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

considerato, infatti, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

rilevato, in particolare, che a fronte di una stima dell'immobile ipotecato, operata in sede esecutiva (rg

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*



489/2021) di euro 154.590,50, il piano propone il pagamento di euro 155.925,02 con una soddisfazione del 34,29 %, sicchè la procedura di liquidazione controllata non produrrebbe un maggiore beneficio all'opponente;

rilevato che le contestazioni del creditore non sono condivisibili, tenuto conto che la stima del 2007 dell'ente finanziatore non può essere utilizzata come parametro, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso (17 anni) e delle condizioni del mercato immobiliare di quel periodo;

rilevato, inoltre, che la rata del mutuo concesso di euro 1000,00 a fronte di una retribuzione - al tempo dell'erogazione del mutuo - di euro 1200,00 non era certamente sostenibile, specialmente a seguito dello scioglimento della convivenza *more uxorio*;

considerato, invero, che la violazione dei principi di cui all'art. 124bis TUB impediscono la contestazione in sede di omologa in ordine alla convenienza della proposta;

rilevato, invero, che la verifica del merito creditizio non si applica solo alle banche, come sostenute dall'opponente, ma *a tutti i soggetti che essendo abilitati a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica offre o stipula contratti di credito* (art 121 TUB);

considerato, inoltre, che la durata del piano consente di rendere sostenibile la rata per la debitrice e di soddisfare i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria,

Tribunale di Palermo  
sez. IV civile - procedure  
concorsuali

Firmato Da: RUBINO VITTORIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2004a30b62633bcc



rendendo dunque il piano omologabile;  
considerato, inoltre, che la stabilità reddituale della debitrice  
e l'età della stessa consentono di ritenere compatibile –  
secondo i parametri ISTAT - l'impegno all'adempimento del  
piano per la durata di 10 anni;  
rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a  
seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del  
piano – liquida il compenso all'OCC tenuto conto di quanto  
eventualmente convenuto con il debitore;  
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per  
il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed  
integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere  
la liquidazione di un acconto;  
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente  
ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
proposto da MASCIA MARIA RITA, MSCMRT64M61G273S

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione  
al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*



Francesca Gagliano, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a MASCIA MARIA RITA la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*



sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

chiusa la presente procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Francesca Gagliano, la quale provvederà di comunicare la presente sentenza a tutti i creditori.

Così deciso in Palermo, 11/03/2024

Il Giudice

*Vittoria Rubino*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*



Sent. n. 30/2024 pubbl. il 12/03/2024  
Rep. n. 32/2024 del 12/03/2024

decreto del ministro della Giustizia  
21/2/2011, n. 44.

*Tribunale di Palermo  
sez. IV civile – procedure  
concorsuali*

Firmato Da: RUBINO VITTORIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2004a30b62633bcc

